REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 274 del 25/02/2025 BOLOGNA

Proposta:	DLV/2025/285 del 25/02/2025
Struttura proponente:	SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO OSPITANTE MARINE WORK SYSTEM SPA AI SENSI DELL'ART. 26 SEPTIES, COMMA 2, LETT. D) DELLA LR 17/2005 SS.MM.II. PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 26 BIS COMMA 2 DELLA MEDESIMA LR 17/2005 E SS.MM.II.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
Firmatario:	MARTA DE GIORGI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Marta De Giorgi

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

Visti:

il D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla legge 30 Luglio 2002, n. 189, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ed in particolare l'art. 27, comma 1, lett. f), che disciplina l'ingresso per persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di tirocinio funzionale al completamento di un percorso formativo presso datori di lavoro italiani;

- il DPR 31 agosto 1999, n. 394, recante "Regolamento recante norme d'attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334, ed in particolare l'art. 40, commi 9, lett. a), e 10, che disciplina i casi d'ingresso di stranieri in Italia per finalità formativa, di cui all'art. 27 sopra richiamato;
- le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 che rinviano, "per quanto non espressamente previsto, alle Linee-guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2013 disciplinando in modo diretto solo le questioni specifiche che presentano peculiarità rispetto alla disciplina settoriale tout court";

Viste:

- la legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, recante "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss. mm. e ii.;
- la legge regionale 4 marzo 2019, n. 1, recante "Disposizioni in materia di tirocini. modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)";
- la DGR n. 33 del 21/01/2020 recante "Autorizzazione all'Agenzia regionale per il lavoro ad armonizzare le procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delleLinee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, sopra richiamate, che demanda all'Agenzia per il lavoro Emilia-Romagna l' armonizzazione delle procedure all'ordinamento regionale vigente, in particolare alla legge regionale n. 1/2019, che ha dettato nuove disposizioni in materia di tirocini extracurriculari, chiarendo il ruolo dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in materia di istruttoria, autorizzazione e controlli in materia;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia del regionale per il Lavoro n. 161 del 30/01/2020 "Armonizzazione delle procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, sopra richiamate, con cui:

  - si approvano, quale Allegato 1, le "Procedure per il rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e relativo sistema dei controlli", che stabiliscono, tra l'altro che "In caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui alle "Linee guida in materia di tirocini per

persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" del 5 agosto 2014 e delle presenti disposizioni, verrà applicato, per quanto compatibile, l'apparato sanzionatorio di cui agli artt. 26 *sexies* e 26 *septies* della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.";

- si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. che recepisce le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" approvate il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per tutto quanto non previsto nelle "Procedure" stesse;

Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in particolare l'art. 71 (rubricato "Modalità dei controlli") in base al quale le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 865 del 07/07/2022 "Approvazione disciplinare sui controlli nei procedimenti di autorizzazione dei tirocini extracurricolari; rilascio del visto ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all'estero; aggiornamento degli elenchi dei soggetti promotori e certificatori";

Vista in particolare la determinazione n. 1726 del 29/12/2022 "Approvazione delle procedure di verifica sui tirocini rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero ai sensi della determinazione n. 161/2020 e della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii a norma della quale le verifiche di conformità alle disposizioni regionali effettuate dall'Agenzia regionale per il Lavoro consistono, durante lo svolgimento dei tirocini, sia in controlli sul rispetto delle disposizioni sia in controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e del rispetto del progetto formativo;

Vista la legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare:

- l'art. 26 *ter*, comma 1, in base al quale "l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna verifica l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9";
- l'articolo 26 *bis*, comma 2, della L.R. n. 17/2005 ss.mm.ii. in base al quale presupposto e condizione di attivazione del tirocinio che il soggetto ospitante può ospitare tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento: a) un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio; b) non più di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, assunti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio; c) un numero di tirocinanti non superiore al 10 per cento dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore, nelle unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la

data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

- l'art. 26 *septies*, comma 2, lett. d) secondo il quale al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi in caso di violazione del divieto di attivazione del tirocinio per "mancato rispetto delle quote di contingentamento di cui all'articolo 26 bis, commi 2 e 5";
- l'art. 26 *septies*, comma 8, in base al quale la sanzione si applica al momento dell'adozione del provvedimento di interdizione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 789 del 24/04/2024 con cui è stato rilasciato il visto endoprocedimentale al progetto formativo di tirocinio identificato con il Prot. n. 126245 del 25/03/2024;

Vista in particolare la determinazione dirigenziale n. 2372 del 23/12/2024 "Estrazione quarto campione 2024 per controlli ai sensi della determinazione n. 1726/2022";

Evidenziato che, nell'ambito dei controlli amministrativi di II livello è stato estratto, nel quarto campione 2024 ai sensi della determinazione n. 1726/2022, il tirocinio il cui progetto è identificato, nella citata determinazione di rilascio del visto endoprocedimentale n. 789/2024, con Prot. n. 126245/2024, per il quale risulta che il soggetto ospitante MARINE WORK SYSTEM SPA non ha rispettato le quote di contingentamento;

Dato atto che con lettera registrata in uscita con Prot. n. 30544 del 27/01/2025 al Soggetto ospitante è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento per l'accertamento della violazione degli obblighi di cui all'art. 26 *bis*, commi 2 e 5, della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., con contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;

Viste le comunicazioni del Soggetto ospitante con cui:

- con nota prot. n. 48983 del 07/02/2025 si documenta l'attivazione di sette tirocini presenti alla data di avvio del tirocinio allegando le rispettive comunicazioni obbligatorie, che confermano i dati presenti nel Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna;
- con nota prot. n. 58372 del 14/02/2025 sono state presentate le comunicazioni obbligatorie per cessazioni anticipate, avvenute tutte il 31/10/2024, per quattro tirocini, compreso il tirocinio oggetto di controllo;
- con nota prot. n. 62140 del 18/02/2025 sono state inviate le comunicazioni obbligatorie relative ai lavoratori dell'azienda assegnati alle sedi operative di Ravenna, di cui nove con contratto di somministrazione e sette dipendenti le cui sedi di lavoro risultano diverse da quella del tirocinio;

Dato altresì atto che, con nota registrata in uscita con Prot n. 66694 del 20/02/2025 è stata confermata la violazione di quanto stabilito all'art. 26 *bis*, comma 2, della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., in quanto l'azienda conferma di avere ospitato contemporaneamente undici tirocinanti senza la presenza del numero necessario di dipendenti nella sede operativa;

Rilevata la necessità di applicare la sanzione prevista all'art. 26 *septies*, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il Soggetto ospitante non abbia rispettato le quote di contingentamento di cui all'articolo 26 *bis*, comma 2 e 5;

Ritenuto pertanto di interdire il Soggetto ospitante MARINE WORK SYSTEM SPA dalla attivazione di tirocini per dodici mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;

Visti:

- il Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation";
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la determinazione del Responsabile Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi per gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la determinazione n. 2206 del 27/11/2024 avente ad oggetto: "Assunzione Dirigente "Esperto in Politiche per il Lavoro" presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 30/12/2024;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015" e successive modifiche;
- n. 191 del 5 febbraio 2024, recepita con determinazione dirigenziale n. 246 del 15 febbraio 2024 con la quale è stato designato il Dott. Paolo Iannini quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni del Direttore dell'Agenzia per il lavoro:

- n. 1256 del 14/10/2022 avente ad oggetto "Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n. 1141/2018";

- n. 79 del 28/01/2022 “Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2022, triennio 2022-2024, dell’Agenzia regionale per il Lavoro e suoi allegati”;

- n. 2023 del 22/11/2023 "Macrostruttura dell'agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie posizioni dirigenziali politiche del lavoro, affari generali e risorse umane e innovazione e trasformazione digitale”;

- n. 2219 del 21/12/2023 "Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei servizi territoriali, politiche del lavoro, affari generali e risorse umane, bilancio e patrimonio, innovazione e trasformazione digitale presso l'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/1/2024";

- n. 43 del 16/01/2024 "Approvazione della nuova disciplina organica delle attribuzioni dei servizi e delle strutture centrali dell'Agenzia regionale per il lavoro";

- n. 144 del 31/01/2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna 2024 - 2026 - approvazione”, contenente anche la sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza;

- n. 1405 del 09/07/2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro. Primo aggiornamento sottosezione di programmazione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026”;

- n. 1817 del 27/09/2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - Secondo aggiornamento”;

- n. 2249 del 04/12/2024 con la quale è stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa Marta De Giorgi l’incarico di direzione del Servizio Politiche del Lavoro dal 30/12/2024 e fino al 31/12/2026;

Atteso che, nei confronti della sottoscritta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire il soggetto ospitante MARINE WORK SYSTEM SPA del tirocinio identificato con Prot. n. 126245/2024, in attuazione di quanto previsto all’art. 26 septies comma 2 lett. d) della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii, dalla attivazione di tirocini per dodici mesi, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il soggetto ospitante non abbia rispettato le quote di contingentamento di cui all’articolo 26 *bis*, comma 2;
2. di notificare il presente provvedimento al Soggetto ospitante del tirocinio di cui al punto 1 che precede, con l’avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini.

Marta De Giorgi